

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
PROFESSIONALE PER I CORSI DI STUDIO DELLE CLASSI 14/S e LM-13
(Corsi di studio in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)**

TRA

Il Dipartimento di Chimica e Farmacia dell'Università degli Studi di Sassari, con sede in Via Vienna, 2, (cap 07100), cod. fiscale n°00196350904, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", legalmente rappresentata dal Prof. Pierfranco Demontis, nato a Sassari il 16.03.1954, nella sua qualità di Direttore *pro tempore* del Dipartimento

E

- ⇒ l'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Sassari e Olbia-Tempio d'ora in poi denominato Ordine, con sede legale in Sassari (cap 07100) Via Forlanini, 1, cod. Fiscale 80004750909, rappresentata dal Presidente delegato *pro tempore* Dott. Roberto Cadeddu, nato a Sassari il 22.09.1963 domiciliato per la carica presso lo stesso Ordine,
- ⇒ L'Associazione Provinciale dei titolari di Farmacia delle Province di Sassari e Olbia-Tempio, d'ora in poi denominata Federfarma, con sede legale in Sassari Via Forlanini, 1, cod. Fiscale 80002750901, rappresentata dal Presidente delegato *pro tempore* Dott. Manlio Grandino, nato a Sassari il 05.11.1966 domiciliato per la carica presso la stessa Federfarma

D'ora in poi denominati "soggetti attuatori",

VISTI

- gli articoli 27 e 92 del DPR 382/80 secondo cui le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";
- la legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il DM 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge;
- l'art.44 comma 2 lettera b della Direttiva 2005/36/CE;
- il DM 509/99;
- il DM 270/2004;

CONSIDERATO:

- che si rende necessario disciplinare l'attività del tirocinio professionale obbligatoriamente previsto per gli studenti iscritti ai corsi di studio della classe 14/S o LM-13 (corsi di studio in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche);
- che l'Università, attraverso la stipula di convenzioni, intende offrire agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:



Art. 1

1. Il tirocinio formativo, ai sensi dell' art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione, da parte del tirocinante, di servizi aziendali gratuiti.
2. Il tirocinio può essere svolto presso le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), nonché presso le farmacie ospedaliere delle Aziende Unità Sanitarie Locali (Ausl), delle Aziende Ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRRCS), ubicate nella circoscrizione di competenza dell'Ordine il cui Presidente sottoscrive la presente convenzione.
3. L'attività di tirocinio, secondo gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e la Direttiva 85/432/CEE, deve essere svolta per un periodo non inferiore a sei mesi a tempo pieno. La presenza in farmacia si articola durante i giorni in cui la farmacia presta servizio entro le fasce orarie di apertura.
4. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal *soggetto promotore su scelta dello studente* in veste di *Tutore accademico* e da un farmacista indicato dal *Responsabile della farmacia ospitante* in veste di *Tutore professionale*.
5. L'attività di tirocinio è organizzata, coordinata ed assistita dalla Commissione per il tirocinio presieduta dai Presidenti dei Corsi di Studio in Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche o da un loro delegato. Fanno parte della Commissione, oltre ai Presidenti dei corsi di studio, il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia (il presidente dell'Ordine della provincia ove ha sede il Dipartimento può essere delegato anche dagli altri ordini provinciali della regione) ove ha sede il Dipartimento di Chimica di Farmacia (o i corsi di studio in Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche) o suo delegato ed il Presidente della Federfarma o suo delegato.
6. In conformità alle disposizioni di cui all'art.44 comma 2 lettera b) della Direttiva 2005/36/CE e dei Decreti Ministeriali n. 509/1999 e n. 270/2004, viene definito il regolamento del tirocinio allegato alla presente Convenzione (allegato 1).
7. In base alla presente Convenzione, per ciascun tirocinio attivato viene predisposto un progetto formativo (allegato 2) sulla base del programma di cui al regolamento di tirocinio accluso alla presente Convenzione, contenente:
 - a) i dati anagrafici del tirocinante;
 - b) la sede del tirocinio;
 - c) il nominativo del responsabile della farmacia;
 - d) i nominativi del *Tutore accademico* e *Tutore/tutori professionale*;
 - e) l'indicazione del periodo temporale in cui verrà effettuato il tirocinio;
 - f) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio.
 - g) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 2

L'Ordine e la Federfarma intendono favorire lo svolgimento delle attività di tirocinio di studenti dei Corsi di Studio in Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche



dell'Università di Sassari, presso i propri Iscritti, compatibilmente alle esigenze tecniche/organizzative delle farmacie ospitanti e a tal fine si impegnano:

- a rendere noti ai propri Iscritti i termini della presente convenzione e la disciplina della stessa al fine del corretto espletamento delle attività di tirocinio;
- a favorire e promuovere presso i propri Iscritti l'accoglimento dei tirocinanti presso le rispettive strutture, previa adesione alla presente convenzione;
- a collaborare con gli organi dei Corsi di Studio in Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche e con la Commissione per il Tirocinio per il corretto svolgimento delle attività di tirocinio.

I professionisti nelle rispettive Farmacie favoriranno l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature e di servizi, l'illustrazione delle tecnologie e delle procedure esistenti, secondo il progetto formativo di tirocinio allegato.

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ordine, per le Farmacie ospitanti e per il soggetto promotore alcun onere finanziario.

Art. 3

Possono aderire ed utilizzare la presente Convenzione le Farmacie che, successivamente alla sottoscrizione del presente atto, facciano richiesta direttamente al soggetto promotore. Questi invierà al richiedente il modulo di Adesione allegato alla presente Convenzione (allegato 3) che dovrà essere compilato e sottoscritto integralmente dal richiedente stesso con apposto il visto dell'Ordine di riferimento ed inviato al soggetto promotore.

Il Presidente dell'Ordine sottopone l'atto di adesione alla valutazione del consiglio dell'Ordine che, constatata l'assenza di impedimenti di ordine deontologico all'inclusione nell'elenco delle farmacie aperte al pubblico che impartiscono il tirocinio, delibera la trasmissione del nominativo della farmacia alla Commissione per il tirocinio che, dopo aver accertato la validità dell'iter di adesione, inserisce la Farmacia nell'elenco di quelle convenzionate.

Tale modulo sarà accluso alla presente Convenzione in forma di addendum e ne farà parte integrante.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, il Tirocinante è tenuto a:

- a) seguire le indicazioni del Tutore professionale e del responsabile della struttura ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- b) svolgere le attività previste dal progetto formativo di tirocinio secondo quanto previsto nel regolamento di tirocinio allegato alla presente Convenzione (allegato 1);
- c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati personali, informazioni e conoscenze relative a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

- e) compilare il libretto-diario delle attività svolte consegnato dal soggetto promotore e produrre la documentazione richiesta per la valutazione del tirocinio e prevista dal regolamento di tirocinio.

Art. 5

I tirocinanti sono coperti, dal soggetto promotore, con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività. L'Università comunicherà, al legale rappresentante della Farmacia che sottoscrive la convenzione, il numero della polizza assicurativa.

Il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione è coperto, dal soggetto promotore, da assicurazione contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Farmacia ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore e agli istituti assicurativi (secondo la sede), secondo la normativa vigente.

I tirocinanti possono iniziare il periodo di tirocinio solo dopo avere frequentato con profitto il corso di sicurezza sul lavoro previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 che verrà organizzato dal soggetto promotore con cadenza minimo semestrale. Copia dell'attestato di partecipazione a tale corso dovrà essere obbligatoriamente allegata al progetto formativo.

Art. 6

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente che i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche), comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente atto, vengano trattati esclusivamente per la finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Sono titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, rispettivamente l'Ente e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs 196 del 30.06.2003.

Art. 7

Il programma di tirocinio costituisce parte essenziale del percorso formativo di ciascun Tirocinante, e potrà essere periodicamente modificato d'intesa tra i soggetti che sottoscrivono la convenzione.

L'Ordine della provincia in cui ha sede la *Farmacia ospitante* può svolgere attività di vigilanza per accertare il corretto svolgimento del tirocinio professionale disciplinato dalla presente convenzione.

Eventuali problemi che insorgessero, o carenze che venissero riscontrate durante lo svolgimento del tirocinio, vanno tempestivamente segnalati all'interessato ed esaminati



congiuntamente dai due tutori, ai quali è demandato, di concerto con la Commissione per il tirocinio, di trovare adeguate soluzioni.

Al termine dell'attività di formazione professionale, il tirocinante provvederà a consegnare, entro il termine di quindici giorni, alla Segreteria didattica del Dipartimento, all'Ordine e alla ASL di competenza, la dichiarazione di conclusione del periodo formativo, firmata da entrambi i tutori riportata nel libretto-diario che sarà compilato come riportato nel regolamento di tirocinio. La commissione per il Tirocinio procederà alla verifica del profitto al fine dell'acquisizione dei relativi crediti secondo le modalità riportate nel regolamento di tirocinio.

Art. 8

Le norme della presente convenzione si applicano all'Ordine ed a coloro che, in virtù di quanto espresso al precedente art. 3, aderiranno alla Convenzione stessa.

Le Farmacie aderenti alla Convenzione sono direttamente responsabili di tutti gli aspetti normativi inerenti i rapporti relativi alla presente Convenzione ed allo svolgimento dei tirocini.

Art. 9

La presente Convenzione avrà durata quinquennale ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta scritta di una delle parti. Tale comunicazione deve essere inviata, per raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza prevista. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento del tirocinio già in corso.

Art. 10

I soggetti promotori ed attuatori avranno cura di assicurare la massima diffusione della presente convenzione.

Data SASSARI 03/07/2013

Firma del soggetto promotore Raffaello De Santis Stefano Giacobbe

Firma dei soggetti attuatori Rossella Ladrolfus

Maria Antonietta

Allegato 1: Regolamento del Tirocinio per i corsi di studio delle classi 14/S e LM-13 (documento a parte)

Allegato 2: Progetto Formativo del Tirocinio Professionale

Allegato 3: Modulo di adesione della Farmacia alla Convenzione stipulata con l'Ordine e la Federfarma.

pe CPB pb pb

pb